



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 44 del 05/11/2020**

**OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID 19 NEL TERRITORIO DI CASTEL DI IUDICA.**

**SINDACO**

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi sul territorio;

**CONSIDERATO INOLTRE** che si rendono necessarie misure urgenti dirette a prevenire il contagio sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il DPCM del 13 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2020 N.253;

**VISTO** il DPCM del 18 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 18 ottobre 2020 N.258 sulle “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

**VISTA** l'Ordinanza Contingibile ed Urgente N°51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19”

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale N.265 del 25 ottobre 2020;

**VISTO** il DPCM del 3 Novembre 2020.

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000

**ORDINA**

A partire dal 06 Novembre 2020 e fino al 03 Dicembre 2020:

1. **Che** su tutto il territorio Comunale, dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, e di limitare gli spostamenti nel corso della giornata all'interno del Comune ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
2. **Di** avere sempre con sé sull'intero territorio comunale dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; **Di** mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. **Che** i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
4. **Che** sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
5. **Che** sono sospese:
  - le attività di sale giochi, sale scommesse;
  - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche in altri spazi anche all'aperto;
  - le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  - i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
6. **Che** l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
7. **Che** le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato

e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

8. **Che** sono sospese le attività commerciali al dettaglio eccezione fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali che resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie le parafarmacie. Il mercato settimanale resterà aperto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contagio da Covid-19 (distanziamento personale, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, igiene delle mani)

9. **Che** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) non sono consentite resteranno chiusi 7 giorni su 7; resta sempre consentita senza restrizioni la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

## **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art.4 c 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L.35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00

## **DISPONE DI**

- Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune [www.comune.casteldijudica.ct.it](http://www.comune.casteldijudica.ct.it);
- Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Comando dei CC;

Il personale della Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini dell'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3 c.4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni alla pubblicazione in Albo Pretorio, al tribunale amministrativo regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione .

Il responsabile del Procedimento

Dr Francesco Caccamo

---

Castel di Iudica, 05/11/2020

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.